

Codice A1813C

D.D. 11 novembre 2022, n. 3459

L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 Domanda di concessione breve per taglio piante - Fascicolo n° To.CB28/2022 Intervento: taglio di vegetazione ripariale e in alveo del torrente Stura di Lanzo nei comuni di Balangero, Mathi, Ciriè, Caselle Torinese della provincia di Torino, ricadenti su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile ricadenti in Fascia..



ATTO DD 3459/A1813C/2022

DEL 11/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904

Domanda di concessione breve per taglio piante - Fascicolo n° To.CB28/2022

Intervento: taglio di vegetazione ripariale e in alveo del torrente Stura di Lanzo nei comuni di Balangero, Mathi, Ciriè, Caselle Torinese della provincia di Torino, ricadenti su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile ricadenti in Fascia A e B del PAI

Richiedente: Almaverde Energia S.a.s. di Pagge Valter & C. (P. IVA 02883700045)

VISTI:

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 09/03/2022, protocollo in ingresso 10346/DA1813C presentata dalla ditta Almaverde Energia s.a.s. di Pagge Valter & C. (P. IVA 02883700045), con sede in Loc. Basse snc - 12030 Cavallermaggiore (CN), per effettuare il taglio di vegetazione ripariale e in alveo in sinistra idrografica del torrente Stura di Lanzo nei comuni di Balangero, Mathi, Ciriè, Caselle Torinese della provincia di Torino, ricadenti su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile ricadenti in Fascia A e B del PAI, Fascicolo n° To.CB.28/2022, per una superficie pari a ha 9,80 come meglio individuata nella cartografia allegata all'istanza;
- la Relazione tecnica forestale allegata all'istanza redatta dal Dott.ssa For. Simona Ferutta iscritta all'ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n. 746A;
- la relazione di fine istruttoria della istanza di concessione redatta in data 03/10/2022 dal Funzionario incaricato, Dott. For. Flavio Bakovic, con la quale si propone di assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R alla ditta Almaverde Energia s.a.s. di Pagge Valter & C. (P. IVA 02883700045), per effettuare il taglio di vegetazione ripariale e in alveo in sinistra idrografica del torrente Stura di Lanzo nei comuni di Balangero, Mathi, Ciriè, Caselle Torinese della provincia di Torino, ricadenti su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile ricadenti in Fascia A e B del PAI, Fascicolo n° To.CB.28/2022, per una

superficie pari a ha 9,80 come meglio individuata nella cartografia allegata all'istanza;

CONSIDERATO che:

- la superficie interessata dall'intervento è suddivisa in 5 lotti così suddivisi per comune.
 - Lotto 1: superficie netta ha 2,8 in Comune di Balangero, loc. Stura, in sinistra idrografica, insistente sul Foglio 18 di Balangero;
 - Lotto 2: superficie netta ha 1,8 in Comune di Mathi, loc. Stura, in sinistra idrografica, insistente sul Foglio 13 di Mathi;
 - Lotto 3: superficie netta ha 2,0 in Comune di Mathi, loc. Stura, isola fluviale, insistente sul Foglio 13 e 14 di Mathi;
 - Lotto 4: superficie netta ha 2,5 in Comune di Ciriè, Loc. Rossignoli, sinistra idrografica della Stura, insistente catastalmente sul Foglio 35 di Ciriè;
 - Lotto 5: superficie netta ha 0,7 in Comune di Caselle Torinese, loc. Audello, isola fluviale, insistente catastalmente sul Foglio 32 di Caselle Torinese.
- Le aree oggetto di richiesta si trovano principalmente in Fascia A e solo in una piccola zona in Fascia B per una superficie complessiva stimata, al netto delle aree prive di vegetazione o con vegetazione appena affermata, di circa ha 9,80.
- le superfici oggetto di intervento si trovano entro i confini di Aree Protette regionali, in particolare del Parco Naturale La Mandria e dell'Area Contigua della Stura di Lanzo già oggetto di sopralluogo preventivo con l'Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali per verificare e concordare le modalità d'intervento, fra le quali l'estensione massima lineare di 500 m delle superfici di taglio ed il rilascio di superfici non tagliate di proprietà demaniale per permettere il taglio da parte di altri proprietari diversi dal Demanio.
- Dal punto di vista forestale si tratta di formazioni ripariali dove il pioppo nero (*Populus nigra*.) è nettamente prevalente, con isolate piante di salice (*Salix sp.*) verso l'alveo attivo e infiltrazioni di robinia (*Robinia pseudoacacia*) verso l'interno.
- Nelle aree in fascia A il pioppo nero è nettamente prevalente, talora in purezza, e le piante sono perlopiù di medie e piccole dimensioni, per l'effetto delle dinamiche fluviali. Nella piccola area in fascia B (Lotto 2) prevalgono nuclei di pioppo nero di medie e grandi dimensioni affiancato da altre latifoglie, soprattutto robinia e frassino.
- L'intervento consiste in un taglio ai sensi dell'art. 37, del Regolamento Forestale così differenziato:
 - Per i Lotti 1, 3, 4 e 5 per le zone in Fascia A del PAI: taglio manutentivo con rilascio della rinnovazione sotto soglia degli 8 cm di diametro e alcune piante ben radicate ai limiti delle zone facilmente esondabili, con la rimuovere tutte le piante di medie e grandi dimensioni, esposte alla fluitazione in caso di piena ordinaria e straordinaria;
 - Per il Lotto 2 in Fascia A e B del PAI: taglio manutentivo con rilascio di almeno il 50% di copertura; la superficie si trova in posizione sopraelevata e presenta rischio meno elevato di danni alluvionali, in quanto esondabile solo con piene straordinarie.
- l'Integrazione alla Relazione tecnica forestale pervenuta in data 27/05/2022 protocollo n.22428, con la quale le aree oggetto di richiesta sono state riclassificate per quanto concerne il canone, in quanto sono state ricomprese nelle aree a canone le parti oltre i 10 m dal ciglio di sponda di quelle che inizialmente erano state classificate tutte come "isole fluviali".
- i dati dei prelievi di volume in quintali/tonnellate sono stati incrementati del 20% per il volume stimato aggiuntivo relativo a ramaglia, arbusti sul letto di caduta (e piante fluite nelle aree di taglio, che non sono calcolati nella cubatura standard, ma che andranno prelevati e verranno trasformati in cippato per uso energetico.
- l'intervento di taglio prevede un volume prelievo pari a mc 1383,139 di cui mc 313 nel solo comune di Mathi.
- Il canone di concessione è calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, considerando che la superficie interessata dal taglio risulta

mediamente servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto;

- sulla base dei dati ricavabili dalla relazione tecnica allegata all'istanza, la stima delle piante oggetto di intervento prevede un volume complessivo di prelievo pari a mc 1147,14. La massa del legname ritraibile con il taglio risulta essere pari a 7285 q.li

Difficoltà di accesso: MEDIA e BUONA

Legno duro diam. <15 cm 11,23 q.li prezzo €/q 1,5 canone € 16,85

Legno tenero diam <15 cm 5,51 q.li prezzo €/q 0,65 canone € 3,58

Legno duro diam >15 cm 49,68 q.li prezzo €/q 1,9 canone € 94,39

Legno tenero diam >15 cm 7206,75 q.li prezzo €/q 0,55-0,85 canone € 4961,47

Totale canone € 5076,00 (arrotondato all'euro inf.comma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004)

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria pari a 50,00 €;

Visto il PARERE IDRAULICO Fascicolo n.327/2022A, pervenuto in data 20/04/2022, protocollo di ingresso n.17016/DA1813C con cui l'Agenzia Interregionale per il fiume Po ha espresso parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio proposto, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso parere,

- con nota prot. n° 33890/DA1813C in data 04/08/2022 è stato comunicato alla ditta Almaverde Energia s.a.s. di Pagge Valter & C. (P. IVA 02883700045) l'accoglimento preliminare della richiesta di concessione ed è stato richiesto il pagamento del canone di concessione e delle spese di istruttoria, per un importo complessivamente pari a € 5.126,00;

- la ditta Almaverde Energia s.a.s. ha provveduto a trasmettere in data 08/11/2022, copia del versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione e spese di istruttoria complessivamente pari a € 5.126,00 effettuato in data 20/09/2022 attraverso la Bolletta CBILL Id univoco versamento (IUV) 22222167271603836;

Accertato che la ditta Almaverde Energia s.a.s. ha provveduto in data 20/09/2022 al versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione e spese di istruttoria complessivamente pari a € 5.126,00 attraverso verifica sul portale dei pagamenti telematici PiemontePAY;

Dato atto che:

- l'importo di € 5.076,00 dovuto a titolo di canone di concessione è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2022;

- l'importo di € 50,00 dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2022;

RITENUTO pertanto di

- assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R alla ditta Almaverde Energia s.a.s. di Pagge Valter & C. (P. IVA 02883700045) la concessione breve ad effettuare il taglio di vegetazione ripariale e in alveo in sinistra idrografica del torrente Stura di Lanzo nei comuni di Balangero, Mathi, Ciriè, Caselle Torinese della provincia di Torino, ricadenti su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile ricadenti in Fascia A e B del PAI, Fascicolo n° To.CB.28/2022, per una superficie pari a ha 9,80 come meglio individuata nella cartografia allegata all'istanza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L. 18 maggio 1989 n.183, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea";
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;
- la Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo;
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";

- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".;
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione.";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 ";
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000;
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

determina

1) di assentire alla ditta Almaverde Energia s.a.s. di Pagge Valter & C. (P. IVA 02883700045), con sede in Loc. Basse snc - 12030 Cavallermaggiore (CN), la concessione breve Fascicolo TO.CB.28/2022 per effettuare il taglio di vegetazione ripariale e in alveo in sinistra idrografica del torrente Stura di Lanzo nei comuni di Balangero, Mathi, Ciriè, Caselle Torinese della provincia di Torino, ricadenti su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile ricadenti in Fascia A e B del PAI, Fascicolo n° To.CB.28/2022, per una superficie pari a ha 9,80 come meglio individuata nella cartografia allegata all'istanza. subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

- c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio;
- d) non è consentita la realizzazione di scavi o modifiche delle sponde e dell'alveo.
- e) è vietato asportare materiale litoide demaniale dall'alveo;
- f) è fatto divieto di accedere in alveo con mezzi meccanici. Le operazioni di taglio ed esbosco sono consentite se condotte senza causare pregiudizio alla sponda;
- g) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- h) l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
- i) l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica; Dovranno essere rimossi gli alberi che possono essere esposti alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- l) è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

2) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po, con il Parere prot. n° 17016 in data 20/04/2022, fascicolo 327/2022A, allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

3) la concessione breve codice TO.CB.28/2022 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;

4) l'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro il termine previsto al punto precedente, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori debbano essere eseguiti senza interruzione;

5) sono a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.

6) il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione, svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

7) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino:

- a) comunicazione di inizio dei lavori ;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;

8) Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

9) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



REGIONE PIEMONTE

Settore Tecnico Regionale di Torino

tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904. Domanda di concessione breve per taglio piante su superfici site in sponda sinistra del torrente Stura di Lanzo. CB.28/2022. Richiedente Almaverde Energia s.a.s.
Pratica AIPo n. 327/2022A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla nota prot. n. 14111 del 31.03.2022 trasmessa dal settore tecnico regionale in indirizzo (acquisita al protocollo AIPo n. 7814 in pari data), con la quale si richiedeva il parere idraulico per il taglio piante in aree demaniali del torrente Stura di Lanzo nei comuni Balangero, Mathi, Ciriè e Caselle Torinese;

VISTO:

- la documentazione allegata alla predetta nota, da cui risulta che le piante da abbattere ricadono sia in alveo che in sponda sinistra del torrente Stura di Lanzo su una superficie di 9,80 ha;
- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

CONSIDERATO:

- che la scrivente Agenzia è competente al rilascio di pareri limitatamente alle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- che il taglio delle piante ricade in alveo e in sponda sinistra del torrente Stura di Lanzo;
- che il taglio piante non è in contrasto con l'art.96 del R.D. n° 523/1904 e non incide sul buon regime del corso d'acqua, essendo idraulicamente compatibile;

si esprime, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904, parere favorevole all'esecuzione del taglio piante in oggetto, nella posizione indicata negli elaborati agli atti di questa Agenzia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

IB/MG/mg

- a. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la riva del corso d'acqua;
- b. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
- c. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
- d. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui al presente parere, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
- e. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto; pertanto, nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Ing. Isabella Botta

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)